

Protocollo di collaborazione in materia di adozione internazionale di minori

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, rappresentata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri **Antonella Mularoni**

e la **Commissione per le Adozioni Internazionali** presso la **Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana**, rappresentata dal Presidente, Sottosegretario di Stato **Carlo Giovanardi**,

Autorità Centrali designate all'esecuzione della Convenzione sulla protezione dei minori e 1° cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993 (di seguito Convenzione),

nel presente Protocollo denominate Parti contraenti,

concordano quanto segue:

Premesso che:

la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana sono storicamente legate da rapporti di amicizia e di collaborazione in campo sociale, economico e culturale, consolidati con la Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 e successive modifiche e con specifici accordi bilaterali;

la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana hanno ratificato la Convenzione rispettivamente con decreto 20 settembre 2004 n. 120 e legge 31 dicembre 1998, n. 476;

la Convenzione, al capitolo III, prevede la piena e completa collaborazione fra le Autorità Centrali degli Stati membri, di accoglienza e di origine, nonché le condizioni ed i requisiti per l'autorizzazione di organismi chiamati a collaborare con le Autorità Centrali;

la legge sammarinese dispone che gli aspiranti all'adozione internazionale in Paesi parte alla Convenzione o con i quali siano vigenti accordi bilaterali possono avvalersi

dell'intervento di organismi, nazionali o stranieri, appositamente autorizzati, mentre con riferimento ai Paesi non parte alla Convenzione ovvero con i quali non vigano accordi bilaterali devono necessariamente avvalersi dell'intervento di organismi, nazionali o stranieri, appositamente autorizzati;

nel corso degli anni gli aspiranti all'adozione residenti in territorio sammarinese, per intraprendere e portare a termine il percorso adottivo all'estero, si sono frequentemente avvalsi dell'assistenza di alcuni Enti italiani autorizzati ed accreditati nei Paesi di origine, in ragione della loro esperienza e professionalità e della contiguità geografica;

gli Enti italiani sono in grado di offrire agli aspiranti all'adozione sammarinesi, in ragione della loro esperienza e operatività in Paesi di tutte le aree geografiche, maggiori opportunità nonché ampia e qualificata assistenza;

le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1

1. Il presente Protocollo ha la finalità di ampliare la collaborazione nel campo della protezione dei minori ed in particolare in quello dell'adozione internazionale.

Articolo 2

1. Le Parti contraenti collaborano tra di loro nell'osservanza delle legislazioni dei propri Paesi, in spirito di solidarietà, assumendo ogni misura per prevenire e contrastare qualsiasi indebito arricchimento connesso all'adozione e per assicurare la più completa attuazione dei principi della Convenzione.

Articolo 3

1. Gli Enti italiani, iscritti nell'albo pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 39ter della legge 184/83 come modificata dalla legge 476/98 e del DPR 108/2007, prescelti dall'Autorità Centrale della Repubblica di San Marino in ragione delle proprie esigenze interne e dei propri rapporti internazionali e inseriti nell'apposito elenco di cui all'art. 3 della legge 83/1999 e all'art. 7 della legge

68/2008, sono autorizzati a rappresentare gli aspiranti all'adozione residenti in territorio sammarinese.

2. In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione disposta dall'Autorità Centrale italiana, il relativo provvedimento sarà, esecutivo nella Repubblica di San Marino non appena ricevutane la comunicazione. Le Parti concorderanno caso per caso le modalità per proseguire le procedure in carico all'Ente revocato o sospeso.

3. Qualora al momento della firma del presente Protocollo un Ente italiano avente in carico coppie residenti sul territorio sammarinese non sia iscritto nell'elenco di cui al comma 1, esso potrà concludere le procedure in corso.

Articolo 4

1. Le Parti contraenti s'impegnano ad instaurare un permanente scambio di informazioni d'interesse reciproco, che consenta ad entrambe di conoscere:

- l'elenco degli Enti autorizzati a rappresentare gli aspiranti all'adozione residenti in territorio sammarinese, di cui al precedente articolo 3;
- i dati degli aspiranti all'adozione sammarinesi dichiarati idonei all'adozione internazionale conformemente alla legislazione di San Marino, con l'indicazione degli Enti italiani prescelti per l'accompagnamento nell'iter adottivo,
- i Paesi di origine dei minori dove sono intraprese le procedure di adozione a favore dei residenti in territorio sammarinese,
- le eventuali criticità ascrivibili alla responsabilità degli Enti italiani prescelti per l'accompagnamento nell'iter adottivo,
- eventuali provvedimenti sanzionatori assunti nei confronti degli Enti da entrambi autorizzati,
- i finanziamenti eventualmente erogati agli Enti italiani prescelti per l'accompagnamento nell'iter adottivo,
- tutto ciò che riguarda il funzionamento del presente Protocollo

Articolo 5

1. I dati relativi agli aspiranti all'adozione residenti sul territorio sammarinese che conferiscono incarico agli Enti italiani, iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3, saranno inseriti in apposita sezione del registro informatico istituito presso la Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali di cui all'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e saranno stoditi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 6

1. Il presente Protocollo non interferisce con i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti assunti in forza di altri Accordi internazionali.

2. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e avrà la validità di quattro anni. Esso s'intenderà tacitamente rinnovato per periodi successivi di uguale durata, a meno che una delle Parti contraenti riceva dall'altra Parte contraente, non oltre 6 mesi dalla scadenza di ogni periodo quadriennale di attività, notifica scritta di cessazione di validità.

3. Qualsiasi controversia connessa all'interpretazione e all'applicazione del presente Protocollo verrà risolta mediante negoziati fra le Parti contraenti. Nel caso in cui esse non raggiungano l'accordo, la controversia sarà risolta per via diplomatica.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo.

Il presente Protocollo è redatto in due originali in lingua italiana.

Fatto a Firenze il 13 giugno 2011.

Per l'Autorità Centrale
della Repubblica di San Marino

Firmato

Antonella Mularoni

Segretario di Stato per gli Affari Esteri

Per l'Autorità Centrale
della Repubblica Italiana

Firmato

Carlo Giovanardi

Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri